

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

---

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE  
PER IL TRIENNIO 2000-2002 (n. 4237-B)

*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione del Ministero della giustizia  
per l'anno finanziario 2000  
(Tabella 4)**

---

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE  
E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2000) (n. 4236-B)

*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

---

*IN SEDE CONSULTIVA*

## INDICE

## VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999

**(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 4) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000

**(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)**

PRESIDENTE (Senese - Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . Pag. 3, 5, 7 e passim

* BONFIETTI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria . . . . .	Pag. 3, 7
* CARUSO Antonino (AN) . . . . .	5, 6, 10
DILIBERTO, ministro della giustizia . . . . .	7
* FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	8
* FOLLIERI (PPI) . . . . .	9
MILIO (Misto) . . . . .	12
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) . . . . .	6
* RUSSO (Dem.Sin.-l'Ulivo) . . . . .	6, 12
VERTONE GRIMALDI (Rin.It.Lib.In.-Pop. per l'Europa) . . . . .	10

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

VENERDI 17 DICEMBRE 1999

**Presidenza del vice presidente SENESE**

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

**(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Tabella 4)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000

**(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002» – Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000 (tabella 4) – e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'odierno esame dei documenti in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Prego ora la senatrice Bonfietti di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho analizzato soltanto questa mattina i dati sia della finanziaria che del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la finanziaria nessun cambiamento è intervenuto; quindi, rimane un giudizio abbastanza negativo che ho già espresso in prima lettura, perché è ancora attuale la mia richiesta circa la necessità di un maggiore incremento in taluni settori. Di conseguenza, lo ripeto, il giudizio è abbastanza negativo per non aver modificato nulla nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda la tabella 4 del bilancio, rispetto al testo da noi approvato che prevedeva uno stanziamento di 10.818 miliardi di lire, vi è stato un incremento di cinque miliardi, dal momento che il totale risultante dalla seconda Nota di variazioni ammonta a 10.823 miliardi.

Debbo confessare che bisognerebbe leggere attentamente e fare paragoni anche con la prima Nota di variazioni da noi elaborata, perché l'incremento approvato dalla Camera dei deputati è allocato in varie unità previsionali; d'altronde, non si riesce in così breve tempo a dare un giudizio su ognuna di esse. Tutti gli aumenti – ma vi sono anche delle diminuzioni in alcune voci – sono relativi agli oneri per il personale; questo a me pare sia un aspetto positivo.

Come dicevo, vi sono delle diminuzioni in altre voci che sinceramente non riesco a valutare. Può darsi che si tratti di razionalizzazioni del servizio e dell'attività e quindi non eccessivamente negative.

Vi sono poi degli spostamenti di risorse, e quelli che ho notato in positivo sono tutti relativi ad oneri per il personale dell'organizzazione giudiziaria; quindi, in linea di massima a me sembrano positivi.

Questo credo di dover rassegnare alla Commissione, chiedendo ai colleghi di votare a favore di un parere positivo relativo quantomeno alla tabella 4, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Vorrei presentare anche il seguente ordine del giorno:

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge finanziaria 4236-B per le parti di propria competenza, non variate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati;

ritenendo poco opportuno l'aver previsto, rispetto alla finanziaria 1999, una diminuzione dello stanziamento relativo al Ministero della Giustizia di ben settanta miliardi in tabella A, relativamente alle spese di parte corrente per il triennio;

ritenuta altresì inspiegabile l'assenza di accantonamenti per l'anno 2000 nella tabella B, relativa al fondo speciale di conto capitale, in specie con riferimento al rifinanziamento dei programmi di investimento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

invita il Governo

a prevedere nei futuri documenti contabili tutti gli idonei stanziamenti relativi al settore della giustizia, sia di parte corrente, sia in conto capitale;

a garantire la piena realizzazione in termini di strutture e di personale delle riforme relative all'istituzione del giudice unico di primo grado e dei nuovi tribunali metropolitani;

ad assicurare il pieno completamento dei programmi di investimento relativi alla realizzazione dei nuovi istituti penitenziari;

a prendere ogni misura necessaria al miglioramento delle condizioni di vita in carcere ed al reinserimento dei detenuti nella società civile.

(0/4236-B/1/2<sup>a</sup>)

BONFIETTI

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Bonfietti per la relazione testé svolta e dichiaro aperta la discussione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiedo innanzi tutto scusa ai colleghi per l'esame sommario dei documenti di bilancio al nostro esame, confessando ta l'altro che non ho esaminato la tabella 4. Di conseguenza, preferisco limitare il mio intervento alla parte che ho letto in maniera quantomeno compiuta.

Al comma 3 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 4236-B trovo un'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati che mi sembra non corretta, ed è la seguente: «La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2».

Desidero evidenziare all'attenzione dei colleghi che qui viene riaffermato un principio probabilmente non conforme alle norme della nostra Costituzione, e comunque in ogni caso non conforme a qualsiasi altro principio di equità e di buon senso. Infatti, a nessuno può essere imposto di subordinare l'esercizio di un proprio diritto ad un adempimento di carattere paratributario.

Qualora la parte che intende promuovere un giudizio o che intende intervenire in un giudizio non corrispondesse gli importi dovuti, il Ministro delle finanze o quello della giustizia avrebbero tutti gli strumenti per poter esigere queste imposte, ma non può certamente essere applicata la sanzione dell'irricevibilità dell'atto che è quella che comporta l'impossibilità in origine di poter esercitare quel diritto.

Ricordo ai colleghi la discussione che abbiamo svolto con riferimento al recente provvedimento sulla depenalizzazione; e per «recente provvedimento» non mi riferisco al decreto legislativo redatto dal Governo in esecuzione della legge delega, bensì a quest'ultima. Si tratta di una questione più volte evocata, quando è stato affermato che non esisteva uno strumento coattivo per consentire che fossero effettivamente corrisposte le sanzioni amministrative erogate in luogo di sanzioni penali. A quella osservazione fu risposto che altro doveva essere lo strumento per poter conseguire il pagamento della sanzione amministrativa (per esempio, non certo quello di subordinare la sanzionabilità amministrativa rispetto alla sanzione penale così come prevista anteriormente alla depenalizzazione) e che esisteva lo strumento ordinario del recupero del credito da parte dell'Amministrazione.

Quindi, su questo finora limitato punto – perché mi riservo in sede di dichiarazione di voto di intervenire ulteriormente dopo che avrò ampliato lo spettro dell'esame dei documenti di bilancio – credo debba farsi una riflessione profonda e si debba concludere con un parere decisamente contrario quantomeno.

RUSSO. Signor Presidente, comprendo il rilievo del senatore Caruso, però vorrei osservare che questo contributo sostituisce fundamentalmente due oneri: la tassa di iscrizione a ruolo e il bollo da applicare sulle carte usate per il processo. Ora, in entrambi questi casi già oggi è chiaro che se non verso la somma necessaria per l'iscrizione a ruolo...

CARUSO Antonino. Viene mandato a campione e poi inizia il recupero nei confronti dell'avvocato. E questo avviene anche per le marche.

RUSSO. Non so se valga anche per le marche; esprimo i miei dubbi, ma ritengo di no.

PETTINATO. Questo avviene anche per il civile?

CARUSO Antonino. Sì.

RUSSO. Comunque, nella grandissima normalità dei casi vi è l'iscrizione a ruolo salvo che non vi siano altre condizioni.

CARUSO Antonino. Non sono contrario al fatto che si debba pagare, ma è il principio di irricevibilità dell'atto che mi preoccupa.

RUSSO. Vorrei aggiungere che in questo specifico campo la Camera dei deputati ha apportato dei significativi miglioramenti alla norma approvata dal Senato. Mi limito a ricordare i seguenti: è stata soppressa la previsione del pagamento di questo contributo unificato per la proposizione delle domande riconvenzionali. Effettivamente quella previsione era una stortura ed avrebbe dato luogo a mille problemi di identificazione, per la nota difficoltà a volte di distinguere tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, e comunque avrebbe onerato il convenuto o più convenuti nel caso di più domande riconvenzionali nello stesso processo con un effetto di moltiplicazione del contributo previsto. Questo è stato soppresso.

Inoltre, è stato anche chiarito in che misura e in che limiti debba essere pagato questo contributo da parte di chi si costituisce parte civile, perché la norma approvata dal Senato unificava tutti i procedimenti, compreso quello penale. Quindi, in sostanza si prevedeva che chi si costituiva parte civile doveva corrispondere questo importo.

Invece, nel nuovo testo, si stabilisce che il pagamento del contributo sia previsto soltanto nei casi in cui sia richiesta la liquidazione del danno e non quando sia richiesta la condanna generica al risarcimento dei danni;

inoltre, nel caso in cui sia richiesta la condanna ad una somma determinata, il pagamento è corrisposto dopo la sentenza e sul valore liquidato da quest'ultima.

Se ho ben compreso, noto che viene mantenuta l'imposta di registro sulle sentenze, che era stata soppressa dal testo approvato dal Senato; almeno questo mi pare ad una prima lettura. Indubbiamente questo va nella direzione contraria, (nel senso che viene mantenuto un onere di cui era prima prevista la soppressione). Tuttavia in questo modo si è forse consentita una complessiva riduzione dei costi per la iscrizione a ruolo; infatti sono stati ridefiniti gli importi da pagare in rapporto al valore delle cause e quindi l'onere massimo di iscrizione al ruolo per le cause di valenza superiore al miliardo viene fissato in 1.800.000 lire, con una notevole riduzione rispetto alle previsioni precedenti. È poi previsto che per il processo di valore indeterminato si corrisponda un contributo, sulla base di un valore da 50 a 100 milioni, di 600.000 lire.

La materia complessivamente ha avuto dalla Camera dei deputati una definizione più appropriata, salvo il punto segnalato dal senatore Caruso Antonino, sul quale nutro le perplessità che ho manifestato all'inizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla nella mia replica. Indubbiamente anche io nutro i medesimi dubbi del senatore Russo rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Caruso Antonino.

In conclusione, ritengo che la Commissione possa conferire al relatore il mandato di redigere un rapporto favorevole sui documenti di bilancio in esame, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

DILIBERTO, *ministro della giustizia*. Vorrei esprimere poche considerazioni. La sollecitazione, come ha detto la relatrice, a poter avere maggiori risorse è da condividere, compatibilmente con le ristrettezze complessive del bilancio dello Stato. Abbiamo compiuto alcuni passi avanti anche quest'anno, per quanto riguarda il bilancio più che per la legge finanziaria. C'è stato un incremento di più di 500 miliardi rispetto allo scorso anno, in particolare per alcuni settori strategici, come quello dell'informatizzazione del casellario, e per tutto quello che può servire per un migliore funzionamento della giustizia. A queste poste di bilancio va aggiunto dal punto di vista della sostanza, anche se in modo improprio dal punto di vista della contabilità dello Stato, il rifinanziamento di 800 miliardi della Cassa depositi e prestiti da destinare all'edilizia giudiziaria. Questa cifra rappresenta di per sé un investimento notevolissimo sulla giustizia e, tra l'altro, la stiamo concretamente spendendo. Credo che si possa essere nel complesso moderatamente soddisfatti.

Per quanto riguarda l'annosa questione relativa all'articolo 9 e le critiche al riguardo sollevate dal senatore Caruso Antonino, vorrei ricostruire l'iter di approvazione della norma. Alla Commissione bilancio del Senato fu presentato un emendamento firmato dal ministro Visco, dal Governo, che introduceva una riforma dei bolli giudiziari. L'emendamento ha sollevato molte perplessità, come tutti sapete, in particolare fra gli operatori del settore –con prese di posizione degli organismi unitari dell'Avvocatura e del Consiglio nazionale forense – ma anche fra i parlamentari. Personalmente, ne ho recepite numerose tanto è vero che durante la discussione che si è svolta presso la Commissione giustizia della Camera, alla quale ho partecipato, da tutte le parti politiche presenti in Commissione è arrivata la sollecitazione ad un cambiamento. Nel corso della discussione alla Camera si è svolto un intenso lavoro di mediazione fra il Ministero delle finanze e quello della giustizia, all'interno delle due Commissioni competenti, con un attivo e importante contributo di riflessione da parte di colui che da più anni la sollecitava e che può essere considerato il padre di questa riforma, l'onorevole Ennio Parrelli. Alla fine si è trovato un punto di equilibrio, rappresentato dal testo approvato alla Camera, che mi sembra soddisfacente. È una riforma vera dei costi della giustizia, con alcune norme profondamente innovative e positive, su cui gli organismi dell'Avvocatura, fino ad oggi, hanno espresso parere favorevole. Mi sembra di poter convenire sulle equilibrate considerazioni svolte in merito dal senatore Russo.

Ringrazio i componenti della Commissione e colgo l'occasione per rivolgervi un ringraziamento non formale, perché con la approvazione definitiva da parte dell'Assemblea, nella giornata del 15 dicembre, della riforma del rito monocratico, abbiamo completato il cosiddetto pacchetto giustizia. Con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, il programma sulla giustizia con il quale il Centrosinistra si è presentato agli elettori è stato portato a compimento. Nel giro di un anno, abbiamo fatto insieme un lavoro importante. Il cammino è stato iniziato in questa Commissione che vorrei ringraziare veramente per il contributo dato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

Resta anche da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 4236-B.

Propongo di conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole con osservazioni alla relatrice, senatrice Bonfietti.

FASSONE. Signor Presidente, in risposta al dubbio sollevato dal senatore Caruso circa l'irricevibilità degli atti non preceduti da adeguato versamento, ricordo che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile recita: «Il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti che non sono accompagnati dai depositi di cui al comma precedente».

È vero che la legge 7 febbraio 1979, n. 59, ha abrogato tutte le disposizioni precedenti incompatibili con essa, ma può fondatamente ritenersi che questa abrogazione riguardi i tributi fiscali e non la normativa di carattere processuale.

Per tale ragione, il disposto può ritenersi accettabile.

FOLLIERI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano sull'ordine del giorno presentato dalla relatrice e anche sul parere favorevole che esprimerà la nostra Commissione, perchè mi pare che per quanto attiene all'impostazione generale la soluzione adottata sia alquanto accettabile.

In relazione alla questione che riguarda la competenza della nostra Commissione, e cioè il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - mi riferisco all'articolo 9 del disegno di legge n. 4236-B - la Camera ha apportato dei correttivi che ritengo apprezzabili. Infatti, nel testo licenziato da questo ramo del Parlamento l'articolo 9 aveva determinato serie apprensioni soprattutto nell'ambito degli operatori giudiziari e in modo particolare degli avvocati.

Invece, la Camera dei deputati ha approvato un testo che, come affermato poc'anzi dal ministro Diliberto, ha registrato anche l'adesione della classe forense. Inoltre, mi pare che la soluzione approvata ieri in altra sede anche per la costituzione della parte civile nel giudizio penale sia in linea con l'impostazione di fondo dell'articolo 9. In verità, nel testo che era stato licenziato dal Senato a mio parere chi si costituiva nel processo penale non avrebbe dovuto corrispondere alcunché, perchè il contributo si riferiva all'iscrizione a ruolo e quest'ultima è un istituto che non si realizza nell'ambito del processo penale quando la persona offesa decide di costituirsi parte civile.

Nel comma 4 di questo articolo 9 si legge: «L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile».

È evidente che il riferimento è alla pronuncia di condanna penale, però vorrei ricordare che questa specificazione è inutile, anzi è contraria alla previsione contenuta nel codice di procedura penale che obbliga la parte civile a concludere anche nel merito riguardante il risarcimento del danno, e quindi a quantificare ciò che rappresenta il ristoro dei danni conseguenti al reato.

La soluzione di cui alla parte residua di questo comma 4, secondo cui la tassazione è dovuta in base al danno che è stato quantificato e liquidato, ci può trovare concordi, così come ha detto poc'anzi il collega Russo.

Quindi, mi pare che tutte le perplessità espresse dal senatore Caruso non sussistano perchè, come ha già ricordato il senatore Fassone, vi è l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che già prevede l'irricevibilità degli atti da parte dei cancellieri nel caso in cui non siano stati effettuati i depositi previsti dalla stessa norma.

Concludo, ribadendo che il Gruppo del Partito Popolare italiano voterà a favore sia del parere favorevole che redigerà la senatrice Bonfietti sia dell'ordine del giorno da lei presentato.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il paradosso è che poi dovrò prendermela con il senatore Follieri, a cui voglio bene, ma non con il senatore Fassone, a cui voglio altrettanto bene, perché esterna delle affermazioni in maniera possibilista.

Dico subito che il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale sarà fermamente contrario per le ragioni anzidette, che riconfermo per intero.

Il senatore Fassone ha affermato che l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prescrive già ora l'irricevibilità degli atti nel caso in cui gli stessi non siano accompagnati dai dovuti versamenti. L'edizione di tale codice di rito del 1996, curata dal professor Walter D'Avanzo, dice che l'articolo 38 è da ritenersi abrogato.

VERTONE GRIMALDI. Si può mai immaginare che una norma sia abrogata in modo opinabile?

CARUSO Antonino. Esprimendosi in questa maniera, ritengo che il professor D'Avanzo sia stato correttamente prudente. Quindi, il voto del mio Gruppo sarà contrario.

Debbo aggiungere che questo concetto dell'irricevibilità dell'atto sotto altra e più grave forma è tuttavia ripetuto anche nel successivo comma 5, che si occupa dell'integrazione e modificazione della domanda. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati è la seguente: «In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda,» immagino a rendere la dichiarazione e al relativo pagamento – «il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda».

A parte il fatto che trovo veramente singolare che giuristi si esprimano in questa forma, ritengo che – e spero di registrare almeno in questo caso l'assenso del senatore Fassone –, trattandosi di una domanda modificata in corso d'opera, dovrebbe parlarsi di improseguibilità, a meno che non si sia voluto intendere che non si proceda per la parte della domanda ulteriore; il che allora mi sembrerebbe solo una stravaganza di merito, nel senso che si riferirebbe ad uno scenario di dubbia attuazione e attuabilità. Non solo. Facendo un passo indietro, trovo che il comma 4 – che si occupa dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale – ancora una volta registra un passo avanti e un passo indietro. Il passo avanti è senza dubbio quello relativo alla parte in cui è stabilito che l'esercizio della costituzione di parte civile non è soggetto al pagamento del contributo. Si tratta dell'accoglimento di un emendamento di cui ero stato presentatore al Senato e che in Senato incassò una sonora bocciatura. Il passo indietro, viceversa, si riferisce alla parte successiva, quando si

dice: «Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza». Il contributo di iscrizione al ruolo di una causa, e di questo stiamo parlando oltre che di tributi ulteriori, è successivo all'introduzione della causa stessa e condizionato al buon esito della vertenza.

Mi chiedo peraltro quale equità vi sia tra questo tipo di trattamento ed altri trattamenti di domande giudiziali. Mi chiedo anche se il nostro Stato sia veramente in simili condizioni economiche e versi in una situazione di estrema povertà, tale da non poter assicurare a quei cittadini che devono conseguire un risarcimento del danno (non per un fatto qualsiasi della loro vita di cittadini, ma per essere stati vittime di un illecito penale), di non doversi sottoporre in questa maniera al pagamento di balzelli giudiziari. L'articolato di questo testo di legge forse è più mortificante proprio per la priorità assegnata alla ricerca del conseguimento della somma che nella versione precedente fu, come ho detto, censurata. Devo registrare che anche dalla tabella allegata emerge che questo Governo – e la maggioranza che non solo lo ha espresso ma che si appresta a votarne i provvedimenti in senso favorevole – insiste nel ritenere che i cittadini che si separano o che chiedono provvedimenti che riguardano la famiglia debbano sottoporsi al pagamento di tasse e imposte, debbano chiedere cioè giustizia a pagamento. Ricordo che la Corte costituzionale si è espressa su questo punto; ricordo che in più occasioni si è parlato di schiaffo alla Corte costituzionale e devo sottolineare che questo è un altro schiaffo alla Corte costituzionale, che non cento anni fa, ma pochi mesi orsono, ha dichiarato non costituzionali le norme che, per esempio, in materia di separazione personale dei coniugi, stabilivano il pagamento di somme a titolo di imposte o tasse.

Il lavoro della Camera dei deputati ha registrato indubbiamente alcuni miglioramenti al testo che era stato licenziato dal Senato, miglioramenti tuttavia non sufficienti e inficiati, in una sorta di bilanciamento, da ben più gravi peggioramenti che sono, ad esempio, quelli ricordati. Il voto del Gruppo Alleanza Nazionale è contrario al parere favorevole che la relatrice ha annunciato di ritenere opportuno per questi provvedimenti. Ancora, desidero ricordare che chiesi al Ministro della giustizia, quando è intervenuto durante la precedente discussione della legge finanziaria, di quantificare quale fosse l'ammontare di risorse che lo Stato riesce a conseguire dai cittadini in tutte le forme nell'ambito della domanda di giustizia. La mia richiesta è rimasta senza risposta. In quella sede non ho insistito perché mi sembrava improbabile che il Ministro potesse disporre di quei dati in tempi reali, ma ora, a distanza di mesi, permane la mia ferma curiosità di sapere quanto i cittadini incanalano verso lo Stato, che dovrebbe loro assicurare giustizia, per poter stabilire finalmente un paragone fra le somme che lo Stato investe nella risposta alla domanda di giustizia e quelle che incassa dai cittadini per una giustizia a volte data

ma più spesso negata. Le venti condanne che il nostro paese ha registrato di recente alla Corte europea di Strasburgo per ritardata o negata giustizia ne sono un sintomo esemplare.

RUSSO. Signor Presidente, desidero preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'ordine del giorno illustrato dalla relatrice, nonché sul conferimento del mandato alla stessa.

Vorrei fare una sola osservazione. A mio parere, come ho già detto, considero complessivamente migliore l'articolo 9 del disegno di legge finanziaria come modificato dalla Camera dei deputati. Condivido tuttavia le perplessità espresse dal senatore Antonino Caruso su due punti specifici. Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 9, relativamente alla prevista improcedibilità della domanda nel caso di modifica della stessa che ne aumenti il valore e per la quale la parte non provveda al pagamento integrativo, penso che l'interpretazione corretta debba essere non che questa improcedibilità travolga l'intera domanda ma solo la modificazione della domanda originaria.

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, penso che il comma 4 risenta probabilmente della versione originaria del comma 9 dell'articolo 9, laddove si prevedeva la esenzione dell'imposta di registro. Effettivamente, non essendo soppressa l'imposta di registro sulla sentenza, questo onere che viene addossato alla parte civile appare eccessivo, perché diventa sostitutivo esclusivamente della tassa di bollo; ma notoriamente, chi si costituisce parte civile, usa non non più di due o al massimo tre carte da bollo. Su questo punto sarebbe doverosa una ulteriore riflessione. Si potrebbe forse prendere in considerazione, e sarebbe una misura equa proprio per la ragione espressa dal senatore Caruso Antonino, la previsione di un successivo provvedimento per sopprimere l'imposta di registro sulle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno, fermo restando il pagamento del contributo. Mi pare che una soluzione del genere sarebbe equa.

Quindi, nel preannunciare il nostro voto favorevole, auspico una rimediazione su questo punto specifico.

MILIO. Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto contrario. Mi pare che il comma 4 dell'articolo 9 tenti di dissuadere la costituzione di parte civile per i soggetti che hanno subito un danno. La prima parte di questo articolo mi pare al di fuori dalla ordinarietà del nostro ordinamento perché sappiamo perfettamente che la richiesta del danno va quantificata e, anche se il giudice non si trova in condizioni di liquidarla, può rimettere le parti davanti al giudice civile. La parte offesa, tuttavia, ha l'obbligo di quantificarla.

Nella seconda parte del comma 4 è previsto il pagamento di una somma in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. Per diverse ragioni, nutro alcune riserve. Se dal giudice d'appello, o, comunque, nei gradi successivi del giudizio, viene ribaltato l'esito della sentenza e non

viene affermata la responsabilità in conseguenza della quale in primo grado è stato previsto il pagamento della somma, la parte civile, che in primo grado ha ottenuto una sentenza favorevole di condanna, avrà pagato ingiustamente o indebitamente una somma che lo Stato comunque incamererà, non essendoci una previsione di restituzione nel caso in cui le sentenze successive dovessero essere di segno contrario. Sarebbe sufficiente tale considerazione per prendere le distanze e per essere in disaccordo con questa normativa.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/4236-B/1/2<sup>a</sup>, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti la proposta da me avanzata di conferire alla relatrice, senatrice Bonfietti, il mandato a redigere un rapporto favorevole con osservazioni per la 5<sup>a</sup> Commissione sulla tabella 4 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 4236-B.

**È approvata.**

*I lavori terminano alle ore 11,05.*





